



## **BENI STABILI S.p.A. SIIQ**

### **Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate**

*Approvazione: Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2010*

*Primo aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2011*

*Secondo aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2013*

*Terzo aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2016*

## **INDICE**

- 1.** PREMESSA - AMBITO DI APPLICAZIONE
- 2.** DEFINIZIONI
- 3.** VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA
- 4.** INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
- 5.** DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
- 6.** PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
- 7.** PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
- 8.** CASI DI ESCLUSIONE
- 9.** INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E MODALITÀ  
DI PUBBLICAZIONE
- 10.** DISPOSIZIONI FINALI
- 11.** PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

## 1. PREMESSA - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1** La presente procedura (di seguito la "**Procedura**"), adottata da Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito "**Società**" ovvero "**Beni Stabili**") in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* c.c., nonché in attuazione del regolamento della Consob in materia di Parti Correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive comunicazioni, modificazioni e integrazioni, (di seguito il "**Regolamento OPC**"), precisa le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente ovvero per il tramite di società controllate<sup>1</sup>, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse. In particolare, la Procedura si applica anche a quelle operazioni compiute dalle società controllate di Beni Stabili con Parti Correlate a quest'ultima, qualora tali operazioni siano idonee a produrre effetti economici significativi in capo alla Società, anche a seguito di ulteriori atti posti in essere dalle controllate a tal fine.
- 1.2** La Procedura non si applica, in tutto o in parte, nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 8 che segue.

## 2. DEFINIZIONI

- "Amministratori** Si intendono i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza
- Indipendenti"** previsti dal Codice di Autodisciplina della Società di volta in volta vigente (il "**Codice di Autodisciplina**").
- "Amministratori non Correlati"** Si intendono i Consiglieri diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate (come di seguito definite).
- "c.c."** Si intende il codice civile italiano.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010, (di seguito "**Comunicazione Consob**") per la nozione di controllo si fa riferimento all'art. 2359 c.c. anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

- “Documento Informativo”** Si intende il documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF e redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC.
- “Operazioni con Parti Correlate”** Si intendono quelle operazioni che comportano il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
- Si intendono comunque incluse:
- a) le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate dalla Società con Parti Correlate;
  - b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche (fatti salvi i casi di esclusione di cui agli artt. 8.1 e 8.2 lettere a) e b) della presente Procedura);
  - c) le operazioni di aumento di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;
  - d) i prestiti sindacati erogati da *pool* di banche a cui partecipino una Parte Correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto dalla Parte Correlata all'interno del *pool*.
- “Operazioni di maggiore** Si intendono:
1. le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza,

**rilevanza”**

applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) l'indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato da Beni Stabili ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Beni Stabili rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento CE n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono, in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore

dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- b) l'indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo di Beni Stabili. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato se redatto) pubblicato da Beni Stabili. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del

numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo ed il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

c) l'indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della Società o del ramo di azienda acquisti.

Le operazioni con la società quotata che controlla Beni Stabili o con soggetti ad essa correlati che risultino, a loro volta, correlati anche a Beni Stabili, sono considerate "operazioni di maggiore rilevanza", qualora almeno uno degli indici di rilevanza sopra elencati risulti superiore alla soglia del 2,5%.

2. Ai soli fini degli obblighi informativi di cui all'art. 9 della Procedura, e fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 8 della Procedura, le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, seppur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate al precedente punto 1.

Tuttavia, qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di maggiore rilevanza" e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze (quale a mero titolo esemplificativo un periodo di eccezionale e generalizzato crollo dei mercati che potrebbe far risultare rilevanti operazioni in realtà oggettivamente esigue adottando l'indice connesso alla capitalizzazione di borsa), la Società potrà richiedere alla Consob, previa comunicazione delle caratteristiche essenziali dell'operazione e delle specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta della Società, prima della conclusione delle trattative, le modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici.

**“Operazioni di minore rilevanza”** Si intendono le operazioni con Parti Correlate diverse sia dalle Operazioni di maggiore rilevanza sia dalle Operazioni di valore Esiguo, come di seguito definite e annoverate, tra le cause di esclusione dall'applicazione della presente Procedura, dall'art. 8.1 lettera b).

**“Operazioni Ordinarie”** Si intendono le operazioni concluse con Parti Correlate a condizioni "di mercato o standard", ovvero a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti e che presentino, contestualmente, le seguenti caratteristiche:

a) siano ascrivibili all'attività operativa della Società ovvero



all'attività finanziaria ad essa connessa.

Per "attività operativa" si intende l'insieme:

- (i) delle principali attività generatrici di ricavi della Società e
- (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

Per "attività finanziaria" o "di finanziamento" connessa all'attività operativa della Società si intende qualsiasi operazione finanziaria accessoria allo svolgimento dell'attività operativa della Società.

Non possono considerarsi come operazioni ordinarie, i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa, in quanto connessi all'attività di investimento; e

- b) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società ovvero dell'attività finanziaria ad essa connessa.

La valutazione dovrà tenere in considerazione le seguenti caratteristiche dell'operazione:

- (i) il suo oggetto deve essere conforme all'attività tipicamente svolta dalla Società;
- (ii) sia riconducibile ad un tipo di operazione che presenti il carattere della ricorrenza e ripetitività nell'ambito dell'attività svolta dalla Società;
- (iii) non abbia dimensioni particolarmente significative, rispetto a quelle analoghe compiute solitamente dalla Società;

- (iv) presenti termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, che non si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali della Società; e
- (v) abbia come controparte un soggetto che non presenti caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Qualora l'operazione sia svolta per il tramite di una società controllata, si farà riferimento all'attività svolta dalla società controllata stessa, salva l'ipotesi che la società controllata sia un mero veicolo, nel qual caso il carattere ordinario dell'operazione andrà accertato anche con riguardo ad almeno una tra le attività del gruppo di appartenenza.

**"Parti**

Si intende il soggetto che:

**Correlate" o**

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

**"Parte**

**Correlata"**

- (i) controlla Beni Stabili, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione in Beni Stabili tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo su Beni Stabili congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata di Beni Stabili;
  - c) è una *joint venture* in cui Beni Stabili è una partecipante;

- d) è uno dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Beni Stabili o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Beni Stabili, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini delle definizioni sopra indicate, si intende, per:

1. **Controllo:** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
  - a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

2. **Controllo congiunto**: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;

3. **Influenza notevole**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del

20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;

4. **Dirigenti con responsabilità strategiche:** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo (inclusi a titolo esemplificativo i Sindaci effettivi della Società) delle attività della Società, compresi i Consiglieri

(esecutivi o meno) della Società stessa;

5. **Stretti familiari**: quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

Essi possono includere:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

6. **Società controllata**: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

7. **Società collegata**: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

8. **Joint venture**: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

**“Operazioni di Valore Esiguo”** Si intendono le operazioni concluse con Parti Correlate il cui valore è inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila), purché non presentino elementi di rischio per gli investitori connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sempre che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società avuto riguardo alle sue dimensioni.

<b>“Regolamento Emittenti”</b>	Si intende il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>“Soci non Correlati”</b>	Si intendono, in relazione alle operazioni di competenza assembleare ovvero alle operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea ai sensi delle previsioni statutarie della Società, tutti i soggetti diversi dai soci correlati ai quali spetta il diritto di voto e pertanto, inclusi nel computo del <i>quorum</i> speciale di cui all'art. 7.1, lett. f) della Procedura.  Sono considerati Soci non Correlati i titolari del diritto di voto che:  (i) non siano controparte dell'operazione e  (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla Società.
<b>“TUF”</b>	Si intende il Testo Unico della Finanza approvato con D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

### **3. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA**

**3.1** Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea dei soci nella relazione di cui all'art. 2429, comma 2, c.c., ovvero di cui all'art. 153 TUF.

**3.2** I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove nominato, ed i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione della presente Procedura, di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

### **4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 4.1** Prima del compimento di qualsiasi operazione, i responsabili dei servizi Affari legali e societari, sulla scorta dell'informativa ricevuta di volta in volta dalle singole direzioni competenti, verificano preliminarmente se l'operazione possa essere considerata quale Operazione con Parte Correlata.
- 4.2** Qualora l'operazione da porre in essere sia ritenuta dai responsabili dei servizi Affari legali e societari quale Operazione con Parte Correlata, gli stessi, valutata la tipologia dell'Operazione ai sensi della presente Procedura, ivi compresi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, informeranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e il Presidente del Comitato competente, come di seguito individuato, ovvero i membri di uno dei Presidi Alternativi, come di seguito definiti.
- 4.3** Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" (di seguito il "**Comitato OPC**") composto esclusivamente da Consiglieri Indipendenti.
- 4.4** Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le relative competenze ad un Comitato già esistente purché composto esclusivamente da Consiglieri indipendenti. In tal caso il Comitato OPC si ha per istituito.
- 4.5** Il Comitato OPC esamina le Operazioni con Parti Correlate della Società, siano esse di maggiore o di minore rilevanza, purché i suoi componenti possano essere considerati, con riferimento a ciascuna operazione, anche non correlati. In alternativa, la Società può ricorrere a specifici Presidi Alternativi, come meglio specificato di seguito.
- 4.6** In linea generale e ferme restando le tutele di cui al paragrafo che precedono, il Comitato OPC è individuato nel Comitato per le nomine e la remunerazione della Società.

## **5. DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**



**5.1** Fatti salvi i casi previsti dalla legge, dallo Statuto della Società nonché i casi di Operazioni di minore rilevanza e maggiore rilevanza di competenza dell'assemblea dei soci o che devono essere da questa autorizzate, la competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate spetta al Consiglio di Amministrazione.

## **6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

**6.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 5.1 che precede, qualora il Consiglio di Amministrazione della Società sia chiamato all'approvazione di un'Operazione di minore rilevanza:

- a) l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Comitato OPC già esistente o anche appositamente individuato (il "**Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza**"), devono ricevere, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, un'adeguata e completa informativa. Nel caso in cui le condizioni dell'operazione la facciano ricadere nell'ambito di un'Operazione Ordinaria, la documentazione predisposta dovrà contenere degli oggettivi elementi di riscontro in tale senso, e si applicherà in tal caso l'esenzione di cui al successivo art. 8.2, lett. c).
- b) In alternativa al Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza, la Società può ricorrere a specifici presidi alternativi (i "**Presidi Alternativi**"). Si considerano Presidi Alternativi equivalenti, quelli in virtù dei quali un'adeguata e completa informativa viene trasmessa, alternativamente, agli Amministratori Indipendenti non Correlati in carica, al Collegio Sindacale della Società o ad un esperto indipendente.
- c) Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'informativa di cui ai precedenti punto a) e b), il Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza o, in sua assenza, uno dei Presidi Alternativi, devono esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse

della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- d) Qualora l'Operazione con Parte Correlata oggetto della delibera venga influenzata dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società, il parere del Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza, ovvero di uno dei Presidi Alternativi, deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad eliminare il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata.
- e) Laddove ritenuto necessario, il Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza, ovvero uno dei Presidi Alternativi, ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta.
- f) I verbali delle deliberazioni di approvazione del Consiglio di Amministrazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- g) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono ricevere una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni con cadenza almeno trimestrale.

**6.2** Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società decida di approvare ugualmente l'operazione nonostante il parere negativo del Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza, ovvero di uno dei Presidi Alternativi, fatti salvi gli obblighi di informazione *price sensitive* previsti dall'articolo 114, comma 1, TUF, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento, deve essere messa a disposizione del pubblico e presso la sede sociale della Società con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del

Regolamento Emittenti<sup>2</sup> ovvero sul sito *internet* della Società stessa, un'adeguata informativa contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere, unitamente al suddetto parere negativo. Il parere negativo è messo a disposizione del pubblico in allegato all'informativa di cui sopra o sul sito *internet* della Società.

**6.3** Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni di minore rilevanza siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura di cui all'art. 6.1 che precede.

**6.4** Nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, ove previsto dallo Statuto, le Operazioni di minore rilevanza possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 6.2 che precede a condizione che:

- a) l'organo che convoca l'assemblea chiamata a deliberare sull'Operazione di minore rilevanza predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del

---

<sup>2</sup> La Società diffonde al pubblico l'informativa in Italiano - e se necessario in altra lingua - mediante:  
(i) l'invio tramite un Sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate;  
(ii) pubblicazione sul proprio sito *internet*;  
(iii) deposito presso Consob tramite teleraccolta ovvero tramite il sistema di stoccaggio cui alla lettera (i).

Regolamento Emittenti<sup>3</sup>. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo, ove previsto, da predisporre in relazione all'operazione;

- c) qualora le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi della precedente lettera a) siano negative, la delibera assembleare dell'operazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati con diritto di voto. Resta inteso che l'operazione non potrà essere impedita qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino meno del 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- d) qualora le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi della precedente lettera a) siano, invece, positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società mette a disposizione con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I Regolamento Emittenti<sup>4</sup>, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi da Soci non Correlati.

## **7. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

**7.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 5.1 che precede, qualora il Consiglio di Amministrazione della Società sia chiamato all'approvazione di un'Operazione di maggiore rilevanza:

- a) il Comitato OPC già esistente, o anche appositamente individuato, (il "**Comitato per le Operazioni di Maggiore Rilevanza**"), deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'operazione, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

---

<sup>3</sup> Cfr. nota 2.

<sup>4</sup> Cfr. nota 2.

- b) In alternativa al Comitato per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società può ricorrere nella fase delle trattative e dell'istruttoria ai medesimi Presidi Alternativi di cui alle Operazioni di minore rilevanza. Nel caso in cui le condizioni dell'operazione la facciano ricadere nell'ambito di un'Operazione Ordinaria, la documentazione predisposta dovrà contenere degli oggettivi elementi di riscontro in tale senso, e si applicherà in tal caso l'esenzione di cui al successivo art. 8.2, lett. c).
- c) Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione di tale informativa, il Comitato per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero uno dei Presidi Alternativi di cui sopra, deve rendere motivato parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nell'ipotesi in cui, in alternativa al Comitato per le Operazioni di maggiore rilevanza, operi uno dei Presidi Alternativi, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare l'operazione con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto e con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti non Correlati in carica.

- d) Qualora l'Operazione con Parte Correlata oggetto di delibera venga influenzata dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla Società, il parere del Comitato per le Operazioni di maggiore rilevanza, ovvero di uno dei Presidi Alternativi, deve indicare le ragioni della convenienza dell'operazione anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad eliminare il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

- e) Il Comitato per le Operazioni di maggiore rilevanza, ovvero uno dei Presidi Alternativi, hanno facoltà, laddove ritenuto da questi necessario, di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta.
- f) Ove previsto dallo Statuto, in caso di avviso contrario del Comitato per le operazioni di maggiore rilevanza ovvero di uno dei Presidi Alternativi, il Consiglio di Amministrazione, qualora decida di porre in essere ugualmente l'operazione, può rimettere la decisione sul compimento dell'operazione stessa all'assemblea dei soci della Società. In particolare, fermo quanto previsto dall'art. 2368 c.c. in materia di costituzione dell'assemblea e validità delle delibere assembleari, dall'art. 2369 c.c. in relazione alle regole dettate per la seconda convocazione e le convocazioni successive, nonché dall'art. 2373 c.c. in tema di conflitto di interessi, l'operazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati con diritto di voto. Resta inteso che l'operazione non potrà essere impedita qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino meno del 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- g) I verbali delle deliberazioni di approvazione, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- h) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono ricevere una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni con cadenza almeno trimestrale, che la Società identifica sin da ora con la presentazione delle relazioni finanziarie.

**7.2** Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni di maggiore rilevanza siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da

quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura di cui all'art. 7.1 che precede.

**7.3** Nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, ove previsto dallo Statuto, (fatti salvi gli eventuali obblighi di informazione ai sensi dell'art. 9 che segue), le Operazioni di maggiore rilevanza possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 7.2 che precede a condizione che:

- a) l'organo che convoca l'assemblea chiamata a deliberare sull'Operazione di maggiore rilevanza, predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti<sup>5</sup>. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo;
- c) qualora le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi della precedente lettera a) siano negative, la delibera assembleare dell'operazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati con diritto di voto. Resta inteso che l'operazione non potrà essere impedita qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino meno del 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- d) qualora le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi della precedente lettera a) siano,

---

<sup>5</sup> Cfr. nota 2.

invece, positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società mette a disposizione con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I Regolamento Emittenti<sup>6</sup>, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi da Soci non Correlati.

## **8. CASI DI ESCLUSIONE**

**8.1** La presente Procedura non si applica integralmente:

- a) alle delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di Investimenti, alle deliberazioni in materia di remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., nonché alle delibere assembleari di cui all'art. 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- b) alle Operazioni di Valore Esiguo.

**8.2** Fermo restando l'obbligo della Società ai sensi dell'art. 154-*ter* TUF circa le informazioni da rendere nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la presente Procedura non si applica:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 114-*bis* TUF e le relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni diverse da quelle indicate nell'art. 8.1 lettera a) che precede, in materia di remunerazione dei consiglieri anche investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

---

<sup>6</sup> Cfr. nota 2.



- a. la Società abbia adottato un'apposita politica di remunerazione;
  - b. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - c. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - d. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) alle Operazioni Ordinarie, come sopra definite.

Tuttavia, qualora l'Operazione Ordinaria rientri nei parametri di cui alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'art. 9 che segue, e fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, TUF:

- (i) la Società deve comunicare alla Consob, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (ii) la Società deve indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 9.10 che segue, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c);

(iii) la Società deve indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c).

**8.3** La presente Procedura non si applica fatte salve le disposizioni relative agli obblighi informativi di cui all'art. 9 che segue, alle operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza aventi finalità di stabilità, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla società capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo di cui Beni Stabili è parte.

**8.4** Ove lo Statuto della Società lo consenta, nei casi in cui le Operazioni con Parti Correlate non siano competenza dell'assemblea dei soci o non debbano essere autorizzate da questa, gli artt. 6 e 7 che precedono non troveranno applicazione nei casi di urgenza, fermi restando tutti gli obblighi informativi di cui all'art. 9 che segue, ed a condizione che:

- a) l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del Comitato Esecutivo e di Investimenti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) le operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea dei soci predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del

Regolamento Emittenti<sup>7</sup>. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo;

- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea dei soci, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti<sup>8</sup> le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

**8.5** La presente Procedura non si applica, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.10, ad Operazioni con Parti Correlate poste in essere con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società, nonché alle Operazioni con Parti Correlate compiute dalla Società con società collegate (di seguito congiuntamente definite le "**Operazioni Infragrappo**"), qualora nelle società controllate o collegate, controparti dell'Operazione Infragrappo, non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

A mero titolo esemplificativo, si considerano interessi significativi:

- (i) gli interessi sussistenti in caso di condivisione di uno o più Dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate alla Società con le quali l'Operazione Infragrappo è posta in essere;
- (ii) gli interessi del soggetto controllante e/o degli amministratori esecutivi della Società, qualora gli stessi soggetti possano conseguire, dal compimento dell'Operazione Infragrappo, un diretto vantaggio di natura patrimoniale, superiore alla soglia prevista per le Operazioni di Valore Esiguo (euro

---

<sup>7</sup> Cfr. nota 2.

<sup>8</sup> Cfr. nota 2.

300.000,00), al quale non corrisponda un vantaggio per la Società;

- (iii) gli interessi di volta in volta definiti come tali con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio delibera in merito alla significatività degli interessi delle altre Parti Correlate (diverse dalle controparti delle Operazioni Infragrappo) anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

In linea generale, nell'ambito delle Operazioni Infragrappo, si considerano significativi gli interessi che altre Parti Correlate della Società (diverse dalle controparti dell'Operazione Infragrappo) possano avere nelle società controllate e/o collegate controparti dell'Operazione Infragrappo, sul presupposto che tale altra Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio dalla realizzazione dell'Operazione Infragrappo, la cui entità si discosti in modo significativo dalle normali condizioni di mercato.

Non si considerano, invece, interessi significativi, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Consiglieri o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le sue controllate o collegate, qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto (i); né rappresenta, di per sé solo, un interesse significativo, la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata e/o collegata controparte dell'Operazione Infragrappo, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

## **9. INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE**

- 9.1** In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate, concluse anche per il tramite di società controllate italiane o estere, la Società, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, TUF, predispone il Documento Informativo.

**9.2** Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale attraverso le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti<sup>9</sup> entro 7 (sette) giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'operazione ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile. Il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del pubblico con le stesse modalità previste nel presente art. 9.2 anche per le operazioni di competenza assembleare o che devono essere da questa autorizzate.

**9.3** La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza<sup>10</sup>. In tale ultimo caso, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti<sup>11</sup>, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del pubblico con le stesse modalità previste nel presente art. 9.3 anche qualora le operazioni siano tutte o in parte di competenza assembleare ovvero devono essere da questa autorizzate.

**9.4** Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza (indicate

---

<sup>9</sup> Cfr. nota 2.

<sup>10</sup> Come indicate nella definizione di Operazioni di maggiore rilevanza.

<sup>11</sup> Cfr. nota 2.

nella definizione di Operazioni di maggiore rilevanza) siano compiute da società controllate da Beni Stabili, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia [dalla propria controllata] dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

- 9.5** Nei termini di cui agli artt. 9.2, 9.3 e 9.4 che precedono, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti. Nel caso di pareri degli esperti indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento OPC.
- 9.6** Qualora in relazione ad un'Operazione di maggiore rilevanza, la Società deve predisporre anche un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5 (informativa relativa alle operazioni di fusione, scissione e aumenti di capitale) e 71 (informativa relativa alle acquisizioni e cessione) del Regolamento Emittenti, la stessa può pubblicare un unico documento informativo che contenga le informazioni richieste nel Documento Informativo e dagli stessi artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti<sup>12</sup>, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società decida invece di pubblicare differenti documenti informativi, le informazioni già pubblicate in documenti separati, possono essere incluse in un documento successivo mediante richiamo puntuale al documento informativo precedentemente pubblicato.

---

<sup>12</sup> Cfr. nota 2.

- 9.7** La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob il Documento Informativo e gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti nonché - qualora sia stato predisposto un unico documento ai sensi dell'art. 9.6 che precede - il documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5 (informativa relativa alle operazioni di fusione, scissione e aumenti di capitale) e 71 (informativa relativa alle acquisizioni e cessione) del Regolamento Emittenti mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.
- 9.8** In presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 6.1 lettera b) che precede, ovvero di uno dei Presidi Alternativi, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura del trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale della Società e con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti<sup>13</sup> un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere.
- 9.9** Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo la Società entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'operazione, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale una nuova versione del documento (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti<sup>14</sup>). La Società può includere, mediante richiamo, l'informazione già pubblicata.

---

<sup>13</sup> Cfr. nota 2.

<sup>14</sup> Cfr. nota 2.

**9.10** Ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, la Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione finanziaria annuale, fornisce informazioni:

- sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi del secondo comma dell'art. 2427 c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione può modificare e/o adeguare le disposizioni della presente Procedura ogni qualvolta si renda necessario (anche in caso di modifiche al Regolamento OPC) previo parere favorevole del Comitato OPC ovvero previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

**10.2** La presente Procedura è prevista in coerenza con quanto disposto dall'art. 154-*bis* TUF in materia di "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

**10.3** La presente Procedura troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le disposizioni di cui all'art. 9 che precede si applicheranno tuttavia a decorrere dal 1° dicembre 2010 con la sola eccezione degli obblighi informativi di cui agli artt. 9.3 ed 9.4



che precedono che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

**10.4** Il Consiglio di Amministrazione procederà, con cadenza almeno triennale, all'eventuale revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.

**11. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET**

La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate sul sito Internet della Società [www.benistabili.it](http://www.benistabili.it).